



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale  
Servizio coesione sociale

**POR FSE 2014-2020 Regione Autonoma della Sardegna**  
**Asse prioritario 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà**

**Obiettivo specifico 9.1 – Azione dell’Accordo di Partenariato: 9.1.2**

**Obiettivo specifico 9.2 – Azione dell’Accordo di Partenariato: 9.2.2**

**AVVISO CARPEDIEM - “CATALOGO REGIONALE DEI PROGETTI ELEGGIBILI DI INCLUSIONE E DI EMPOWERMENT”**

*a supporto del Reddito di Inclusione Sociale della Sardegna L.R. 2 agosto 2016, n. 18 art. 2, comma 2, lettera b) miglioramento dell'occupabilità, promozione dell'accesso e del reinserimento al lavoro e di un'occupazione utile*

**Quesiti al 08 08 2018 dal n. 21 al n. 30.**

<p><b>Quesito n. 21</b></p>	<p><b>In merito ai beneficiari/soggetti proponenti di cui all'art. 5 dell'Avviso, quale relazione e vincolo esiste rispetto ai requisiti dei proponenti riguardo ai requisiti soggettivi di cui all'art. 6, 6.2, in quanto in quest'ultimo caso vi sono solo alcune delle fattispecie organizzative previste dall'art. 5?</b> L'articolo 5 dell'Avviso individua i Beneficiari che possono presentare domanda; l'articolo 6.2 specifica, nell'ambito delle ipotesi previste dall'articolo 5 dell'Avviso, i soli casi, previsti dalle norme, per i quali sono richiesti requisiti minimi di idoneità professionale e tecnico professionale come per esempio l'obbligo di iscrizione nei rispettivi registri o albo.</p>
<p><b>Quesito n. 22</b></p>	<p><b>Nel caso in cui l'ambito territoriale in cui intendiamo operare non esprima bisogni sull'area legata all'immigrazione, siamo obbligati ad indicare nel gruppo di lavoro il MEDIATORE INTERCULTURALE?</b> No. Il Mediatore culturale è obbligatorio esclusivamente se il Progetto investe il bisogno e le famiglie che necessitano della presenza di tale figura. Si ricorda che il coinvolgimento del mediatore interculturale, laddove necessario, potrà essere al massimo pari al 30% delle ore totali di ciascun intervento di riattivazione sociale attivato dall'équipe multidisciplinare.</p>
<p><b>Quesito n. 23</b></p>	<p><b>Così come indicato nella vs risposta alla FAQ n° 5 per il tutor, è possibile estendere questa possibilità alle figure specialistiche della Linea 1? In altre parole, è possibile che lo stesso professionista (psicologo/pedagogista/mediatore) possa essere coinvolto su più ambiti territoriali a patto che non vi operi contemporaneamente?</b> No. Come espressamente indicato all'art. 8 dell'Avviso il gruppo di lavoro minimo specifico per le singole Linee di attività (di cui all'art. 9 dell'Avviso), pena la non</p>





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale  
Servizio coesione sociale

	ammissibilità al Catalogo, dovrà essere incrementato delle stesse figure professionali per ogni ambito territoriale indicato nel progetto, con esperienza professionale analoga a quella del gruppo minimo.
<b>Quesito n. 24</b>	<p><b>Relativamente al gruppo di lavoro minimo previsto, è possibile sostituire la figura del PEDAGOGISTA con l'EDUCATORE?</b></p> <p>Si. Il riferimento normativo per il coinvolgimento e l'impiego per tali figure professionali deve essere la Legge n. 205, COMMA 594 - 601 pubblicata nella GU n.302 DEL 29.12.2017, entrata in vigore in data 01/01/2018 che disciplina il dettaglio della figura degli EDUCATORI E PEDAGOGISTI .</p> <p>La qualifica di pedagogo è pertanto attribuita a chi consegue un diploma di laurea magistrale abilitante nelle classi di laurea magistrale: LM-50, Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-57, Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM-85, Scienze pedagogiche; LM-93, Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Inoltre, è attribuita a professori universitari, anche fuori ruolo e in quiescenza, e a dottori di ricerca in pedagogia, anche se in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati, che abbiano insegnato discipline pedagogiche per almeno 3 anni accademici, anche non consecutivi, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in discipline pedagogiche, anche se in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati.</p> <p>La stessa legge attribuisce la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico nei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• laurea triennale in Scienze dell'Educazione L19;</li><li>• ai sensi del decreto legislativo Buona Scuola nr. 65/2017: in base alle disposizioni regionali, chi ha il titolo idoneo nella propria Regione ed acquisito entro il 31/5/17;</li><li>• chi è titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594 (vedi sopra), a condizione che abbia età superiore a cinquant'anni e almeno dieci anni di servizio, oppure abbia almeno venti anni di servizio.</li></ul> <p>Coloro che non sono in possesso dei predetti requisiti, possono diventare educatori socio-pedagogici svolgendo un corso universitario intensivo pari a 60 CFU (anche in formazione a distanza), a patto di essere in una di queste 3 condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;</li><li>2. svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione;</li><li>3. diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.</li></ol>





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale  
Servizio coesione sociale

	<p>4. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594 della Legge lori, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.</p>
<b>Quesito n. 25</b>	<p><b>All'ART. 4 dell'Avviso è specificato "Sarà possibile attivare una sola misura di politica attiva, il tirocinio o il percorso formativo per famiglia". Si chiede se sia possibile attivare per lo stesso nucleo familiare un percorso di tirocinio (Linea 2) e un percorso di riattivazione sistemica del nucleo familiare compreso il bilancio della competenza (Linea 1) nel rispetto del massimale di spesa previsto per nucleo familiare indicato nell'Avviso?</b></p> <p>Si specifica che la proposta progettuale non deve contenere alcuna attività di tipo formativo.</p> <p>Il Progetto invece deve prevedere obbligatoriamente sia le azioni che ricadono nell'ambito della riattivazione familiare (Linea 1) sia azioni di politica attiva (Linea 2). Il bilancio di competenze è ammesso se coerente con la proposta progettuale. Successivamente la costituzione del Catalogo CA.R.P.E.D.I.EM spetterà all'équipe multidisciplinare stabilire quale percorso scegliere per la famiglia presa in carico e che usufruisce del REIS, e disegnando il percorso personalizzato dunque se preferire un percorso di tirocinio presente nel Catalogo CARPEDIEM ovvero un riallineamento o acquisizione di competenze mediante azioni formative ulteriori.</p>
<b>Quesito n. 26</b>	<p><b>In riferimento a quanto previsto all'art. 9 dell'avviso al punto "Figure specialistiche per la Linea 1 – Azioni di Riattivazione Sociale" vengono indicate 1 Psicologo, 1 Pedagogista e 1 Mediatore Culturale.</b></p> <p><b>Quesito: con la presente si richiede se vi sia l'obbligo di impiego di tutte e tre le professionalità per tutte le attività indicate all'art. 8.1 dell'avviso ai punti A) B) C) D) o se l'impiego delle stesse potrebbe non essere su tutte le azioni, es. per l'attività indicata al punto C impiego della figura dello psicologo e per l'attività indicata al punto D impiego della figura del pedagogista.</b></p> <p>No. Il Mediatore culturale è obbligatorio esclusivamente se il Progetto investe il bisogno e le famiglie che necessitano della presenza di tale figura.</p> <p>L'elenco delle azioni volte al superamento delle condizioni soggettive dello stato di disagio è puramente indicativa e non esaustiva. Pertanto non tutte devono necessariamente essere presenti nello svolgimento delle attività previste nella proposta progettuale: poiché la natura degli interventi attiene al sostegno familiare, educativo, psicologico e motivazionale per sostenere la persona e la famiglia nel proprio percorso di riattivazione sociale e lavorativa, le figure ritenute essenziali dello psicologo, del pedagogista/educatore professionale socio-pedagogico a cui si possono aggiungere ulteriori figure professionali e laddove necessario il mediatore, ognuno svolgerà l'attività per le proprie competenze.</p>





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale  
Servizio coesione sociale

<b>Quesito n. 27</b>	<p>In riferimento a quanto previsto all'art. 9 dell'avviso al punto "Figure specialistiche per la Linea 1 – Azioni di Riattivazione Sociale" vengono indicate 1 Psicologo, 1 Pedagogista e 1 Mediatore Culturale.</p> <p><b>Quesito:</b> con la presente si richiede se vi sia l'obbligo di impiego di tutte e tre le professionalità per tutte le attività indicate all'art. 8.1 dell'avviso ai punti A) B) C) D) o se l'impiego delle stesse potrebbe non essere su tutte le azioni e se, ad esempio, altre figure specialistiche, altrettanto qualificate, quali Counsellor, Orientatore, et similia, con uguale esperienza, possano essere impiegati in sostituzione di psicologo e/o pedagogista per le attività di cui trattasi in quanto maggiormente competenti per le attività progettuali che si intendono proporre .</p> <p>Lo Psicologo, il Pedagogista e qualora occorra il Mediatore Culturale rappresentano il gruppo minimo obbligatorio, a cui si possono affiancare ulteriori figure professionali quali Counsellor, Orientatore, et similia a seconda della tipologia di attività previste nella proposta progettuale.</p>
<b>Quesito n. 28</b>	<p>In riferimento a quanto indicato all'art. 13.3 delle linee guida per la gestione e rendicontazione delle proposte progettuali in riferimento a quanto indicato alla lettera a) e seguenti punti in riferimento alla documentazione da allegare alla stessa fattura.</p> <p><b>Quesito 1):</b> in riferimento alla linea 1, il conteggio delle 80,00 euro/ora viene fatto sulla sommatoria delle ore presenti nei diversi registri rivolti ai destinatari o sulla sommatoria delle ore erogate da ogni singolo professionista impiegato (comprensivo delle ore certificate nei registri e delle ore di attività back)?</p> <p>L'Avviso si avvale della RENDICONTAZIONE SEMPLIFICATA ovvero introduce le opzioni di semplificazione previste dall'articolo 67, comma 1, lettera b del Reg. (UE) 1303/2013 e dell'articolo 14 del Reg. (UE) 1304/2013, con particolare riferimento all'applicazione dell'Unità di Costo Standard.</p> <p>Il costo di 80 euro/ora è onnicomprensivo di tutti i costi di progetto afferenti a tutte le azioni che riguardano la Linea 1 di riattivazione familiare, pertanto comprendono sia le spese legate alle prestazioni professionali, sia le spese di gestione, sia le ulteriori spese a supporto della realizzazione delle attività.</p>
<b>Quesito n. 29</b>	<p><b>Quesito 2) L'invio della fattura con gli allegati di cui sopra corrisponde alle procedure di rendicontazione o sarà necessario successivamente inviare altra documentazione?</b></p> <p>I Registri rappresentano assieme alle relazioni gli unici documenti da trasmettere all'Amministrazione regionale per il monitoraggio e la verifica amministrativo-contabile, la cui corretta tenuta diventa un'attività prioritaria e obbligatoria per il beneficiario.</p>





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale  
Servizio coesione sociale

<b>Quesito n. 30</b>	<p><b>In riferimento a quanto previsto dall'art 8 dell'avviso in relazione al valore massimo che potrà avere ogni singola proposta (pari al 35% delle risorse destinate all'ambito specifico).</b></p> <p><b>Quesito 1: si richiede se la soglia del 35% sia da intendersi quale sommatoria del 35% delle risorse per l'azione 9.1.2 + il 35% delle risorse destinate all'azione 9.2.2.</b></p> <p><b>Quesito 2: se nell'articolazione del progetto comunque sia obbligatorio per ognuna delle 2 linee non superare la quota del 35% oppure nell'articolazione del progetto sia possibile destinare più somme alle attività di una linea piuttosto che ad un'altra.</b></p> <p>Si, la soglia del 35% è da intendersi quale sommatoria dei costi delle azioni indicate nell'art. 8.1 (Linea 1) e nell'art. 8.2 (Linea 2). Si specifica che devono essere presenti obbligatoriamente entrambe le tipologie di attività nella proposta progettuale.</p> <p>Tuttavia le azioni di politiche attive che riguardano la Linea 2 dovranno pesare obbligatoriamente almeno del 30% sul costo complessivo del progetto: pertanto un valore minimo, lo stesso potrebbe essere tranquillamente superato a favore delle azioni della Linea 2 rispetto alla Linea 1.</p>
----------------------	--

**Direttore del Servizio**

D.ssa. Antonia Cuccu

